

PROTOCOLLO DI INTESA

per l'assistenza tecnica e amministrativa fornita dalla Regione ai comuni nell'ambito di quanto previsto dalla legge regionale 27 luglio 2004, n. 38 (Norme per la disciplina della ricerca, della coltivazione e dell'utilizzazione delle acque minerali, di sorgente e termali)

Tra

- Regione Toscana
- Associazione Nazionale Comuni Italiani (A.N.C.I.) – Sezione regionale Toscana

Premesso che :

l'articolo 2 del dpgr 24 marzo 2009, n. 11/R (Regolamento di attuazione della L.R. 27 luglio 2004, n.38), da qui in avanti "Regolamento", prevede la sottoscrizione di una intesa tra i comuni e la Regione ai fini dell'avvalimento delle strutture amministrative regionali e degli uffici tecnici del genio civile.

Considerato che:

la l.r. 38/2004, da qui in avanti "Legge", all'articolo 1, comma 1, prevede che "la Regione promuove la razionale utilizzazione delle acque minerali, di sorgente e termali, tutelando e valorizzando al contempo: a) l'assetto ambientale e idrogeologico dei territori interessati; b) l'utilizzazione sostenibile e durevole delle risorse idriche presenti nel territorio regionale; c) il complessivo sviluppo sostenibile, sia economico che sociale dei territori interessati";

la Legge, all'articolo 4, attribuisce ai Comuni le funzioni amministrative in materia di ricerca e coltivazione delle acque minerali, di sorgente e termali, e che pertanto su tali amministrazioni ricade la titolarità e la responsabilità dei procedimenti inerenti all'esercizio di tali funzioni, esclusi quelli espressamente assegnati alla competenza regionale;

all'articolo 6, comma 1, lettera b), della Legge si prevede che la Regione fornisca la necessaria assistenza tecnica ai Comuni per l'esercizio delle funzioni ad essi attribuite dalla stessa Legge;

in particolare gli articoli 6, comma 3 ter, 9, comma 1, e 15, comma 4 della Legge prevedono che i Comuni si avvalgano delle competenti strutture territoriali e amministrative della Regione; l'avvalimento delle strutture regionali da parte dei comuni si rende altresì necessario in sede di rinnovo della concessione ai sensi dell'articolo 26 della Legge, per la verifica del permanere delle condizioni di cui all'articolo 15, comma 1, lettera d) della stessa Legge; i comuni interpellano altresì le competenti strutture territoriali della Regione ai fini dell'approvazione dei progetti di chiusura dei pozzi ai sensi dell'art. 9, comma 2 del Regolamento;

le acque minerali, di sorgente e termali restano iscritte al patrimonio indisponibile della Regione Toscana e che pertanto si ritiene opportuno mantenere presso gli uffici regionali un quadro conoscitivo generale della situazione relativa allo sfruttamento delle risorse, anche per permettere agli uffici di poter fornire un contributo valido, sostenuto da una conoscenza quanto più completa ed aggiornata possibile;

Tutto ciò premesso si conviene quanto segue :

Articolo 1

Attività di assistenza tecnica fornita dagli Uffici Tecnici Regionali del Genio Civile, della Direzione generale "Politiche Territoriali, ambientali e per la mobilità" della Giunta regionale

1. Gli Uffici Tecnici Regionali del Genio Civile competenti per territorio forniscono assistenza tecnica, senza oneri finanziari, ai Comuni per i procedimenti elencati qui di seguito :
 - a) permesso di ricerca (articolo 9, comma 1 della Legge);
 - b) concessione di coltivazione del giacimento (articolo 15, comma 4 della Legge);
 - c) rinnovo della concessione (articolo 26, comma 1 della Legge);
 - d) cancellazione del giacimento dal patrimonio regionale (articolo n. 6, commi 3 bis e 3 ter della Legge, articolo 22, comma 2 del Regolamento).
2. Per i procedimenti di cui al comma 1 l'assistenza fornita dagli Uffici del Genio Civile attiene esclusivamente alle questioni di natura tecnica, legate alla risorsa idrica minerale, di sorgente o termale, nel rispetto delle finalità di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b) della Legge.
3. L'assistenza per i procedimenti di cui al comma 1 consiste nella valutazione della documentazione tecnica e delle condizioni descritte, anche a mezzo di eventuale sopralluogo da condurre insieme ai tecnici comunali, nell'esame degli atti istruttori, nella partecipazione ad eventuali conferenze dei servizi. A seguito delle attività sopra descritte, gli Uffici del Genio Civile forniscono ai comuni una valutazione tecnica alla quale il comune dovrà far riferimento in sede di rilascio del provvedimento autorizzativo o di diniego.
4. Il comune, per avvalersi dell'assistenza tecnica, trasmette all'Ufficio del Genio Civile competente per territorio, copia della documentazione tecnica fornita dai richiedenti entro 15 giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. Il comune fornisce inoltre copia della documentazione tecnica ricevuta successivamente all'istanza (pareri di altri enti, eventuali osservazioni ed

opposizioni, ecc.), se attinente alle competenze tecnico – geologiche del Genio civile di cui al comma 2, entro 5 giorni dal loro ricevimento.

5. L'Ufficio Tecnico del Genio Civile competente per territorio fornisce al comune la valutazione tecnica entro 60 giorni dal ricevimento della documentazione. Il suddetto termine può essere interrotto per una sola volta nel caso di richiesta di integrazioni che l'Ufficio Tecnico del Genio Civile dovrà inviare entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione. I Comuni devono rendere la documentazione integrativa entro 30 giorni dalla richiesta.
6. Il comune consulta inoltre l'Ufficio Tecnico del Genio Civile competente per territorio ai sensi dell'art. 9, comma 2 del Regolamento, ai fini dell'approvazione di progetti di chiusura di pozzi. Per i tempi di istruttoria vale quanto specificato al comma 5.

Articolo 2

Attività amministrativa e di assistenza svolta dal competente settore dell'Area di coordinamento "Turismo, Commercio e Terziario" della Direzione generale "Competitività del sistema regionale e Sviluppo delle competenze" della Giunta regionale

1. L'ufficio del competente settore dell'Area di coordinamento "Turismo, Commercio e Terziario", oltre alle funzioni assegnate alla Regione dalla Legge (art. 6, comma 1, lettera a), art. 6, comma 3, art. 6, comma 3 bis e art. 10, comma 2), fornisce collaborazione amministrativa ai comuni in forma di consulenza relativamente all'applicazione della legge regionale, al fine di garantire omogeneità e continuità nelle attività di gestione della materia.

Articolo 3

Adempimenti obbligatori dei comuni

1. Oltre a quanto specificamente previsto nella Legge (Art. 6 comma 2) e nel Regolamento (art. 3 comma 2, art. 21 comma 2), è necessario che i Comuni, al fine di consentire alla Regione lo svolgimento delle proprie funzioni, trasmettano in doppia copia, una destinata all'ufficio del competente settore dell'Area di coordinamento "Turismo, Commercio e Terziario", ed una destinata all'Ufficio Tecnico Regionale del Genio Civile competente per territorio, i documenti relativi alle seguenti attività:

A) Permesso di ricerca :

- avvio della ricerca e durata presunta (art. 8 quinquies comma 1, art. 9 comma 2);
- svolgimento dei lavori e risultati conseguiti (art. 8 quinquies comma 2);
- trasferimento del permesso di ricerca (art.11);
- cessazione dei lavori di ricerca (art.12);
- lavori di ripristino ambientale e di messa in sicurezza in senso lato (art. 8 quinquies comma 3 e 4);

B) Concessione di coltivazione :

- atti tecnici della procedura di evidenza pubblica (art. 14 comma 4);
- programmi di coltivazione dei concorrenti (art.14 comma 5 lettera c);
- svolgimento dei lavori realizzati e programma annuale dei lavori limitatamente alle opere inerenti la coltivazione del giacimento (art. 16 comma 2 bis);
- atti relativi a sospensioni (art.16 comma 1), cessazione per rinuncia (art. 27) o per decadenza e revoca (art. 28), trasferimenti (art.24), vicende societarie (art. 25);
- eventuali lavori di tutela della risorsa, di ripristino ambientale e di messa in sicurezza in senso lato (art. 16 comma 2 ter, art.28 comma 4);
- eventuali violazioni di adempimenti, prescrizioni o condizioni, limitatamente a quelle inerenti la coltivazione del giacimento, rilevate a seguito delle funzioni di vigilanza e controllo assegnate ai comuni (art. 30).

Articolo 4

Adesione alla presente Intesa

1. I comuni aderiscono alla presente intesa inviando alla Regione - Area di coordinamento "Turismo, Commercio e Terziario" della Direzione generale "Competitività del sistema regionale e Sviluppo delle competenze" e Ufficio Tecnico Regionale del Genio Civile (competente per territorio) il modulo allegato alla presente Intesa.

Articolo 5

Norme finali

1. Il presente Protocollo di Intesa sarà monitorato durante la sua attuazione e, comunque sottoposto a verifica ed eventualmente aggiornamento/correzione ogni 24 mesi dalla sua sottoscrizione.
2. E' istituito, ai fini dell'espletamento delle funzioni di cui al comma 1 un Tavolo tecnico misto, composto da 3 membri designati dalla Regione e da 3 membri designati dai comuni; il Tavolo è coordinato da un rappresentante designato dalla Regione.
3. Lo stesso tavolo tecnico elaborerà:
 - delle linee guida per la predisposizione degli specifici regolamenti comunali in materia di ricerca, coltivazione e utilizzo di acque minerali, di sorgente e termali;
 - uno schema tipo di procedura ad evidenza pubblica per l'assegnazione delle concessioni di sfruttamento dei giacimenti termo-minerali ed uno schema tipo della relativa convenzione da allegare al bando;

- un contributo tecnico sulle modalità di monitoraggio dello sfruttamento dei giacimenti finalizzato alla salvaguardia del patrimonio di cui all'art. 2 della legge;
- una lista di domande più frequenti (FAQ), suddivise per argomento, utili a tutti i Comuni per la gestione delle procedure in materia di acque termali, minerali e di sorgente.

ALLEGATI

A - Elenco degli uffici regionali di riferimento aggiornati alla data odierna;

B - Modulo di adesione da parte del comune